

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

NUOVA SERIE V (2021)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI



BRUNO MONDADORI

Ereditare una casa in tempo di peste: Roma, 1522

di Anna Esposito

in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. V (2021)

Dipartimento di Studi Storici

dell'Università degli Studi di Milano - Bruno Mondadori

<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>

ISSN 2611-318X

ISBN 9788867743780

DOI 10.17464/9788867743780_06

Ereditare una casa in tempo di peste: Roma, 1522

Anna Esposito
Università degli Studi di Roma La Sapienza
anna.esposito@uniroma1.it

Per coloro che abbiano una qualche dimestichezza con i protocolli notarili dei secoli basso-medievali, non è certamente raro reperire atti d'immissione nel possesso di case, terreni, ma anche di altra tipologia di beni immobili, come chiese, ospedali etc., secondo la tradizionale formula «claudendo et aperiendo» (*portas, ianuas, hostia*, etc.), che peraltro registrava atti rituali effettivamente compiuti. Questo rituale, fondato su gesti di eloquente efficacia simbolica, si poteva celebrare con maggior solennità all'atto dell'immissione nel dominio di una città o di un castello e in questo caso l'immesso nel dominio apriva e chiudeva le porte principali di accesso all'abitato¹. Si trattava di un atto formale che si compiva di fronte a testimoni e alla presenza di un notaio che registrava l'avvenimento, ed è attestato dalla documentazione del basso medioevo e dell'età moderna in varie parti d'Italia².

Nella documentazione romana non mancano atti di questo tipo. Da una schedatura condotta per campione nei protocolli notarili a partire dal secolo XIV fino ai primi decenni del XVI, si è potuto constatare che l'*investimentum* poteva avvenire per un immobile ricevuto in eredità o successivamente al suo acquisto: in

¹ Non è obiettivo di questo saggio approfondire l'istituto giuridico del possesso e la sua evoluzione storica, e neppure della *traditio* dei beni, su cui peraltro vi è un'ampia bibliografia. Per una prima informazione si veda MORONI, *Dizionario di erudizione*, pp. 62-64, voce *Investitura*; BONFANTE, *Corso di diritto romano*; LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, in particolare le pp. 24-34; BARNI, *Possesso (diritto intermedio)*, pp. 330-333. Ringrazio Sandro Notari per indicazioni bibliografiche e consigli.

² Manca a tutt'oggi una ricerca specifica su questo argomento. Qualche esempio in ANTONIOLI, *Possessionem accipere corporalem. Forme e ritualità*; AZZARO, *Storia di una comunità di frontiera*, pp. 89-92; FARINELLI - PELLEGRINI, *Casseri e fortezze senesi*, p. 172.

quest'ultimo caso (il più frequente) l'acquisizione del possesso da parte del nuovo proprietario testimoniava che il bene era stato integralmente pagato³. Invece è attestato più raramente l'investimento di un bene immobile pignorato per un debito non riscosso, perché in questo caso l'autorizzazione della presa di possesso era stabilita da una sentenza in favore del creditore emanata dal tribunale civile⁴. Diversi sono pure i soggetti che procedevano all'immissione nel possesso dell'avente diritto (o di un suo procuratore): il venditore o il donatore del bene, un esecutore testamentario⁵, una pubblica autorità (come, ad esempio, i *marescalli Curiae Capitolii*⁶ oppure quelli della curia del vicario generale *in spiritualibus alme Urbis*⁷), mentre un solo atto del mio dossier testimonia l'autoimmissione nel possesso di una casa in seguito al lascito testamentario di un parente in linea diretta⁸.

La stessa registrazione dell'acquisizione del possesso poteva variare: da una redazione particolarmente sintetica dove i formalismi in uso erano solo accennati («aperiendo et claudendo hostia dictarum domorum, ... faciendo ipsam domnam empticem ... ambulare, sedere etc.»⁹), a una molto più dettagliata e con abbondanza di particolari. Infatti, come si è accennato, l'immissione nel possesso di un immobile comportava di norma una serie articolata di atti formali. Un esempio particolarmente illuminante della 'corporale possessione' del bene è dato da un documento del gennaio 1508: due dei penitenzieri del capitolo di S. Pietro, *procuratorio nomine*, prendevano ritualmente possesso di una casa nel rione Campomarzio: «domum ipsam primo intrando, claves in manibus suis tenentes,

³ L'atto di acquisto, infatti, non prova l'effettivo possesso del bene, che potrebbe avvenire solo a fine pagamento (spesso fatto in due o più rate).

⁴ V., ad esempio, ASCap, AU, sez. I, n. 126, f. 35r-v; ASR, CNC 926, f. 322r.

⁵ ASR, CNC 1650, f. 209r.

⁶ *Ibidem* 926, f. 225r; CNC 1490, f. 46r. I marescialli al servizio del Tribunale del Senatore svolgevano funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria, si v. DEL RE, *La curia capitolina*, p. 35; REHBERG, *Scambi e contrasti*, pp. 520-522.

⁷ Questi ufficiali intervenivano nei casi relativi a beni ecclesiastici, v. *I documenti dell'antico archivio di S. Andrea de Aquariciariis*, pp. 158-160, n. 61, 1438 maggio 16: Giovanni Saccoccia, *marescalcus* della curia del vicario *Urbis*, investe Francesco rettore della chiesa di S. Andrea de *Aquariciariis* di un prato fuori porta Castello «faciendo ipsum intrare in prato predicto et in eo stare et per eum ambulare, dando sibi de terra et herbis prati predicti in manibus suis dicendo eidem presbitero Francisco: Ego ex commissione predicta michi facta per supradictum d. Ludovicum auditorem predictum, te, nomine dicte ecclesie, investio de prato predicto et in eius corporalem possessionem te pono, micto, induco ...».

⁸ ASR, CNC 579, f. 158r, 1500 dicembre 17. Si tratta di *Jacobus quondam Pauli Mei aromataris*, nominato dallo zio materno, il notaio Evangelista de *Bistucis*, erede di metà dei beni, tra cui una casa nel rione Colonna, (l'altra metà era destinata alla confraternita della SS. Annunziata) nel testamento redatto il 3 aprile 1498 (Evangelista sarebbe morto tra fine ottobre e inizio novembre 1500), v. MODIGLIANI, «Faccio ricordo io Evangelista»: *Memorie di un notaio romano*, p. 220.

⁹ Atto del 22 maggio 1386, pubblicato in *Un notaio romano del Trecento*, p. 566, n. 710. A p. 223, n. 290, 1378, novembre 25, altra formula usata dallo stesso notaio: «claudendo et aperiendo hostia dicte domus et de terra dicte domus possuit in manibus ipsius [...]».

hostia dicte domus aperientes et claudentes, et per domum ipsam ambulantes et sedentes, cameras, salas tam desuper quam desuptus intrantes, stabulum et cantinam cum cortile – ad quod per stabulum ingreditur – recipientes, possessionem totius domus, stabuli, cantine et apothecarum predictarum accipiendo in possessionem pacificam, nomine dicti officii et suorum penitentiarios», non senza avvisare contemporaneamente gli inquilini residenti nella casa e presenti all'atto «ne deinceps alium dominum nisi seipsos penitentiarios recognoscerent»¹⁰.

Anche il documento che sarà esaminato nel corso di queste pagine, reperito in un protocollo del notaio romano Ponziano de' Ponziani¹¹, si presenta nelle sue caratteristiche formali come un'*instrumentum investimenti domus*, ma oltre a testimoniare la persistenza a Roma di una pratica che perfezionava lo stato della proprietà, illumina anche sulle circostanze davvero speciali in cui fu redatto e su altri aspetti attinenti alla congiuntura dell'epidemia di peste che sconvolse Roma tra l'inizio di maggio 1522 e la tarda primavera del 1523¹².

1. La peste a Roma nel 1522

L'epidemia di peste sviluppatasi nell'Urbe durante il breve pontificato di Adriano VI, ricordata tra le più violente del '500 romano, ebbe un forte impatto sulla città, per numero dei morti, per l'aumento della povertà, per la fuga delle persone più in vista, sia *cives* che curiali.

Del veloce progredire del morbo pestilenziale, segnalato già all'inizio di maggio 1522, siamo edotti sia da un decreto del comune, emanato il 20 giugno, per cercare confessori, medici, infermieri e luoghi adatti ad accogliere i malati e i sospetti di peste¹³, sia dalle lettere degli oratori e di altri corrispondenti che, soprattutto dalla fine di giugno, aggiornano sullo stato del morbo e sulle reazioni della città, dove si era in attesa dell'arrivo del nuovo pontefice Adriano VI¹⁴, ma da cui chi poteva cercava scampo fuggendo verso terre più salubri. Baldassarre Castiglione così annotava l'8 luglio scrivendo al suo signore Federico Gonzaga: «Vero è che tutta Roma è in gran paura e molti se ne parteno», ma già dieci giorni

¹⁰ BAV, Archivio del Capitolo di San Pietro, *Privilegi e atti notarili*, 16, f. 390r, 1508 gennaio 24. Il notaio rogatario è Demetrio Guazzelli. La casa era stata lasciata in eredità al loro collegio dal cardinale Antoniotto Pallavicini. Ringrazio Alexis Gauvain per la segnalazione.

¹¹ ASR, CNC 1320, ff. 232v-234v.

¹² ESPOSITO, «*Roma pare una abatia spogliata*». È in preparazione un secondo saggio in cui saranno analizzati i comportamenti, le sensibilità affettive, le pratiche religiose, le difficoltà economiche di coloro che vivevano a Roma durante questa epidemia.

¹³ Si veda il regesto del decreto in *Il Liber decretorum*, p. 222, n. 152.

¹⁴ Oltre a quanto scrive PASTOR (*Storia dei papi*, IV/2, pp. 43, 66-70), si vedano PASOLINI, *Adriano VI*; ROSA, *Adriano VI*; e soprattutto i saggi del recente volume *Adrian VI: A Dutch Pope*.

dopo poteva precisare «credo che di Roma siano partiti più de dodici o quatordecimilia persone a quest'ora», mentre il 16 agosto così chiosava la situazione della città: «Roma pare una abatia spogliata, per essere partito un numero infinito di persone, e tanto grande ch'è quasi incredibile»¹⁵.

Siamo nel crescendo dell'epidemia, che avrà il suo picco a ottobre – come confermano tutte le testimonianze raccolte ed in particolare le delibere comunali –, e ne abbiamo un riflesso anche nei protocolli dei notai con l'infittirsi dei testamenti e degli altri atti affini.

I provvedimenti delle autorità divennero perciò più pressanti perché le vittime aumentavano di giorno in giorno. Una lettera dell'oratore fiorentino Galeotto de' Medici, dell'8 settembre 1522, rivela che papa Adriano VI – entrato in Roma alla fine di agosto mentre infuriava la peste - aveva dato ordini rigorosi sia per l'assistenza religiosa dei malati sia per contenere il diffondersi del contagio, con il divieto di vendere oggetti appartenuti ai defunti¹⁶. Ma ancora a fine settembre le cose non miglioravano: il giorno 21 venne pagato un banditore «pro banno quod omnes debeant denunciare infirmos commissariis sanitatis et omnes debeant expurgare vias publicas»¹⁷. Praticamente questa è la più esplicita tra le scarsissime informazioni che abbiamo della costituzione da parte delle autorità cittadine di un apparato sanitario istituito *ad hoc* sebbene con carattere di straordinarietà e di emergenza, come avveniva del resto in alcune città in occasione dell'evidenziarsi della peste ancora a questa altezza cronologica¹⁸, certamente non come un'istituzione stabile, presente ancora sporadicamente in Italia¹⁹. Delle competenze di questi commissari di sanità peraltro non sappiamo quasi nulla tranne qualche cenno reperito qua e là nella documentazione raccolta.

Le autorità comunali cercavano di imporre una rigida reclusione agli appestati (e alle loro famiglie) nelle loro case, essendo fallito il tentativo di mantenere dei veri e propri centri d'isolamento in cui costoro potessero essere accolti (i lazzaretti

¹⁵ CASTIGLIONE, *Lettere familiari e diplomatiche*. Su questo personaggio si veda BIANCO DI SAN SECONDO, *Baldassarre Castiglione*; MUTINI, *Castiglione, Baldassarre*. Per le lettere citate, v. rispettivamente n. 1128, pp. 347-350 (8 luglio); n. 1152, pp. 368-371 (18 luglio, a Federico Gonzaga); n. 1192, pp. 418-419 (16 agosto, a Federico Gonzaga).

¹⁶ PASTOR, *Storia dei Papi*, IV/2, appendice, n. 74, p. 699.

¹⁷ ASR, *Camerale I*, b. 1748, reg. V, ff. 49r, 50r. Questo provvedimento era legato alla diffusa convinzione che tra le principali cause d'infezione e di propagazione delle malattie vi fossero i miasmi derivanti dagli accumoli di immondizie nelle strade cittadine. Su questo mi limito a rinviare a SANSA, *Strategie di prevenzione*, con adeguata bibliografia sull'argomento.

¹⁸ Un caso simile a quello romano è rappresentato da Siena, per la quale v. MUCCIARELLI, *Lo stato in emergenza*; più in generale v. ZANOBONI, *La vita al tempo della peste*, pp. 47-61.

¹⁹ È questo il caso ad esempio di Milano, dalla metà '400, per il quale G. ALBINI, *Guerra, fame, peste*, pp. 91 sgg.; o di Firenze, dove si era precocemente organizzato un ufficio centralizzato di sanità, v. CIPOLLA, *Contro un nemico invisibile*; ID., *Origine e sviluppo degli Uffici di Sanità*. Per Roma la situazione è più complessa, come mostra SANSA, *Un territorio, la peste, un'istituzione*.

a Roma furono allestiti solo più tardi²⁰). Una spia che almeno un tentativo fu fatto, in ottemperanza alla delibera comunale del 20 giugno 1522, prima ricordata, che faceva esplicito riferimento alla necessità di individuare «loca congrua ad receptaculum infirmorum et suspectorum», emerge da un testamento del 23 luglio 1522, in cui il testatore, «pestifera contagione tabefactus», risulta dimorare, insieme alla moglie appestata, «cum aliis epidemie morbo infectis» presso la chiesa dei SS. Quattro Coronati, «mandato superiorum». ²¹ Di questo o di altri luoghi simili esplicitamente istituiti dall'autorità comunale nell'abbondante documentazione schedata non si è trovato altro riscontro. Da un rilevamento rione per rione dei morti, degli ammalati e delle case infette relativo al mese di dicembre 1522, quando il contagio era in una fase calante (ma sarebbe ripreso già nel gennaio successivo per poi estinguersi solo con l'estate) si apprende che a Roma furono censite 170 case infette²², una cifra molto lontana dalle 1750 censite alla fine di ottobre²³ e che evidenzia bene il contrarsi del contagio.

2. *L'instrumentum investimenti domus²⁴ e la presa di possesso della casa 'infetta'*

Una di queste case 'infette' è l'oggetto del documento di cui ci stiamo occupando e che si può leggere integralmente nell'appendice di questo saggio. Vediamone brevemente il contenuto.

Il 31 ottobre 1522 il «discretus vir» Danesio, mandatario del Tribunale del Campidoglio²⁵, consegnava al notaio e «collateralis predicte Curie Capitolii», Ponziano Ponziani, «quendam instrumentum» – emanato il precedente 20 ottobre dal giudice palatino e secondo giudice collaterale del tribunale del Campidoglio Angelo Regio da Barbarano²⁶ -, che autorizzava l'*investimentum* di una

²⁰ PECCHIAI, *Roma nel Cinquecento*, p. 416. Tra le città più precoci nell'istituzione di lazzaretti c'è Venezia, v. J. STEVENS-CRAWSHAW, *Plague Hospitals*.

²¹ ASR, CNC 1141, ff. 160v-161v, testamento di «magister Symon Michaelis de Zicolettis de Antignaco Cremonensis diocesis, clavarius»; a f. 162r-v il contemporaneo testamento della moglie Domenichina. Entrambi gli atti furono rogati «intra menia Urbis in platea S. Quatuor Coronatorum sive S. Clementis in angulo versus viam S. Petri et Marcellini». Per il pericolo del contagio furono presenti come testi solo due persone invece dei regolari sette testimoni.

²² ESPOSITO, «*Roma pare una abatia spogliata*», pp. 293-294.

²³ PASTOR, *Storia dei Papi*, p. 69, che cita dalla lettera del 28 ottobre 1522 dell'oratore fiorentino Galeotto de' Medici: «Hanno facto la description delle case infecte e heri eran mille septem cento cinquanta».

²⁴ ASR, CNC 1320, ff. 232v-234v: così il notaio Ponziano de' Ponziani denomina questo suo atto nel margine della f. 232v.

²⁵ Era anche denominato 'tribunale del Senatore', nome con cui a Roma era definito il podestà.

²⁶ Su questo personaggio v. *Il Liber decretorum*, nn. 180°, 185, 191, 207. In un atto del 7 luglio 1523 è citato come Angelo *Rechius* da Barbarano, ASR, CNC 1141, f. 299r-v.

casa con tutte le sue pertinenze (posta al confine tra i rioni Ripa e Campitelli nei pressi del colle Palatino «ante quam est via qua itur ab Urbe ad ecclesiam Sancti Gregorii»²⁷) nella persona del maestro calzolaio Pietro Brai da Biella, che ne aveva fatto istanza in quanto erede di Caterina *de Balochis* di Albano Vercellese, precedente proprietaria dell'immobile. Questo *instrumentum* – che viene riportato *ad verbum* nell'atto notarile – attestava il diritto di Pietro alla proprietà della casa in quanto erede di Caterina in forza del testamento fatto redigere dalla defunta al notaio Giovanni Barberi di Castellamonte d'Ivrea²⁸, testamento rogato il precedente 19 ottobre, che ho fortunatamente rintracciato in un protocollo di questo notaio²⁹. Nello stesso registro ho individuato anche un altro atto, datato 5 settembre 1522, dove Caterina (già «infirmia corpore») donava *inter vivos* a maestro Pietro una somma di 25 ducati d'oro di Camera e tutti i suoi beni mobili et immobili, in quanto «dictus magister Petrus ipsam Caterinam gubernavit et subvenit in suis infirmitatibus»³⁰, disposizione poi ribadita nel testamento.

Questa la premessa al nostro *instrumentum investimenti domus*, che presenta diversi motivi d'interesse: per il mandato dell'autorità comunale inserito in copia all'interno dell'atto notarile, da considerarsi una testimonianza piuttosto rara dell'operato del tribunale civile del Campidoglio (ovvero del Senatore)³¹ per il primo '500, periodo per il quale rimane una documentazione molto frammentaria di questo tribunale³²; per la descrizione del rituale della presa di possesso adattato alla contingenza della peste; per le informazioni che fornisce su questa epidemia.

È il notaio Ponziano Ponziani che, «volendo, come figlio dell'obbedienza, che le cose ordinate e concesse in forza del soprascritto ordine di investimento siano portate ad esecuzione, come è d'obbligo», procedeva a compiere i passi formali prescritti dal rituale d'immissione nel possesso dell'immobile, ma usando qualche accortezza «ob timore predictae pestis», che – come abbiamo prima accennato – proprio alla fine di ottobre 1522 era al suo picco.

Infatti, la *domus* ereditata, e così pure la zona circostante ad essa, era stata abitata – e lo era ancora – da numerosi ebrei infettati dal «morbo epidemie seu pestis», assistiti da altri ebrei «qui dictorum hebreorum sic infirmorum et infir-

²⁷ Si tratta della chiesa di S. Gregorio al Celio.

²⁸ Di questo notaio, che faceva parte del Collegio dei Notai Capitolini, sono conservati solo tre registri d'abbreviature per gli anni 1519-1538, e precisamente ASR, CNC 149, 150, 151, oltre a numerosi atti presenti in volumi miscellanei.

²⁹ ASR, CNC 150, f. 23r-v. In questo atto si recupera il nome completo e corretto dell'erede: «magister Petrus filius Nichole Braye de Bugella».

³⁰ ASR, CNC 150, ff. 93r-94r.

³¹ Se in alcune tipologie di atti notarili, come tutele di minori, pignoramenti etc., non mancano riferimenti a disposizioni e sentenze emanate dai giudici collaterali del senatore, rara è invece all'interno di questi atti la trascrizione dei mandati emanati da costoro da parte dei notai.

³² ASR, *Inventario del Tribunale civile del Senatore*, n. 286/1. Peraltro – relativamente al secondo giudice collaterale – rimangono frammenti di registri solo a partire dal 1539.

morum curam habuerunt et habent de presenti» – tra i quali nel nostro atto è esplicitamente ricordato un medico ebreo - (a quel che sembra di capire, tutta l'area in questione era diventata una specie di lazzaretto ebraico) e dunque forte era la paura del contagio, per cui secondo il notaio non era «tutus ingressus neque ascensus et discensus ac exitus illius (domus)», come avrebbe voluto la prassi, di frequente ricordata nelle carte dei notai romani dal secondo Trecento³³. Per questo motivo il notaio Ponziano, preso per mano mastro Pietro, lo aveva condotto presso la porta della casa ereditata «ipsumque hostium apertum claudere et aperire fecit, et de terra prope limitem ipsius hostii cepit et in sinum ipsius magistri Petri posuit». Fin qui tutto regolare, però non volendo entrare dentro la casa 'infetta', Ponziano ordinò, a nome di Pietro, a uno degli inquilini ebrei, che stava affacciato a una finestra posta sopra la porta d'ingresso, di muoversi da lì e di andare presso un'altra finestra, pure prospiciente verso la via pubblica, e di aprirla e poi richiuderla, e fare la stessa cosa con un'altra finestra, cosa che l'ebreo fece; allora il notaio, rivolgendosi a maestro Pietro, e tenendo in mano il documento di *investimentum*, pronunciò queste parole: «Ego, vigore huius presentis iussus investimenti ... de hac presenti domo illiusque iuribus, membris et pertinentiis omnibus, omni meliori modo quo possum te investio et in illius et illorum tenutam inpono et immicto»; quindi, stando un po' distante per il timore del contagio, ma a voce alta e intelligibile, Ponziano Ponziani «precepit et notificavit» agli ebrei residenti nella *domus* e nelle sue vicinanze che «de cetero ipsum magistrum Petrum, ibidem presentem, in verum dominum et patronum predictae domus iuriumque, membrorum et pertinentiarum eiusdem, cognoscerent, haberent et tenerent». Erano presenti all'*investimentum* due testimoni, speciali per aspetti diversi: Giovanni Barberi di Castellamonte d'Ivrea, il notaio che aveva rogato il testamento di Caterina, che solo con la sua presenza avvalorava ancor di più il buon diritto di maestro Pietro ad acquisire il possesso dell'immobile, e il senese Magarotto del fu Iacobo da Manciano, deputato alla custodia degli ebrei appestati residenti in quella casa: l'unica informazione, questa, relativa a un sistema di controllo, disposto dalle autorità competenti sugli appestati rinchiusi nelle case infette, che finora potevamo solo ipotizzare.

In realtà le delibere comunali esistenti per questo periodo sono piuttosto lacniche quanto ai provvedimenti specifici di ordine pubblico: è solo da una nota di pagamento a due banditori, registrata il 24 novembre 1522 in un libro di entrate e uscite *ex condemnationibus* del tribunale del Governatore (che già da fine '400 era diventato il più importante tribunale cittadino, controllato dal pontefice)³⁴, che

³³ Si veda, ad esempio, *Un notaio romano*, p. 566, n. 710; e p. 223 n. 290, 1378 novembre 25, *in possessionem inducere*.

³⁴ Sul tribunale del Governatore vi è una vasta bibliografia. Si v. almeno BARROVECCHIO SAN MARTINI, *Il tribunale criminale*; CAMERANO, *Senatore e Governatore*.

apprendiamo l'emissione di un bando che vietava agli «infecti» di uscire dalle proprie abitazioni³⁵. Proprio per evitare la reclusione forzata, molti – ed è sempre Baldassarre Castiglione che riferisce questa notizia – «benché abbiano la peste in casa, la tengono segreta, per non morir di fame, e sono de quelli a chi se son trovati in casa cinque e sei morti nascosi, che l'odore gli ha manifestati»³⁶. E in una successiva missiva, osservava: «la peste ... hormai è cresciuta tanto che non se po' andare per le strade se non se va in compagnia de apestati»³⁷.

La sintetica (e finora unica) notizia che alla custodia di una casa residenza di appestati fosse predisposto un vigilante può far verosimilmente ipotizzare che dal comune capitolino fosse stato organizzato un servizio di sorveglianza per impedire la circolazione degli ammalati e cercare così di contenere i contagi, e questo già prima del bando del 24 novembre precedentemente ricordato. Ciò non toglie che non deve essere sottovalutato il fatto che gli «infecti» a cui si fa riferimento nell'atto fossero ebrei, e che la loro custodia, assicurata da qualcuno appositamente deputato a questo compito, avesse una doppia valenza: evitare fughe inopportune degli ebrei reclusi ma contemporaneamente evitare che gli stessi ebrei fossero fatti oggetto di violenze da parte del popolino, che nei momenti di crisi o di forte emotività poteva trovare dei capri espiatori nella minoranza ebraica, sebbene a Roma – dove viveva da secoli la comunità ebraica più numerosa d'Italia – la convivenza tra cristiani ed ebrei fino a questa altezza cronologica era stata sostanzialmente accettabile³⁸.

Vorrei infine porre l'attenzione su un ulteriore elemento d'interesse di questo documento, ovvero la provenienza geografica dei principali attori di questa storia e i legami che s'intrecciano tra loro. Non è un caso che la defunta Caterina, proveniente da Albano Vercellese, si sia rivolta per il suo testamento ad un notaio piemontese (di Castellamonte d'Ivrea) e che pure da una città del Piemonte, Biella, sia originario il suo erede, maestro Pietro, con cui non aveva nessun legame di parentela ma che l'aveva assistita durante la sua malattia, un'ulteriore prova della mutua assistenza e della solidarietà tra persone della stessa provenienza, come del resto è ben attestato dalla storiografia per altre comunità 'nazionali' presenti a Roma in età rinascimentale³⁹.

³⁵ ASR, *Camerale I*, b. 1748, registro V, f. 47r. La chiusura delle case considerate infette era una prassi consolidata un po' ovunque. Per Milano v. ALBINI, *Guerra, fame, peste*, p. 99.

³⁶ CASTIGLIONE, *Lettere familiari e diplomatiche*, n. 1186, p. 409, 12 agosto 1522.

³⁷ *Ibidem*, n. 1251, pp. 483-487: 486. Lettera del 29 ottobre 1522.

³⁸ ESPOSITO, *Un'altra Roma*.

³⁹ Sulle varie minoranze, italiane e straniere, presenti a Roma tra XIV e XVI secolo, la storiografia degli ultimi decenni è piuttosto cospicua. Si v. almeno, tra i contributi più recenti, *Identità e rappresentazione; Chiese e nationes a Roma*. Per il rapporto notaio -clientela 'nazionale', si veda ESCH, *Un notaio tedesco e la sua clientela*, pp. 191-203.

APPENDICE

Roma, 1522 ottobre 31

instrumentum investimenti domus

ASR, CNC 1320, *Pontianus de Pontianis*, ff. 232v-234v.

In nomine Domini amen. Indictione XI^{ma} mense octobris die veneris XXXI^{ma} et ultima 1522 pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Adriani divina providentia pape decimi anno primo, in presentia mei notarii etc. discretus vir Danesius mandatarius Curie Capitolii in regione Campitelli et prope domos proprie habitationis egregii viri domini Francisci de Novellis predicte Curie causarum procuratoris habitans, habens et tenens in eius propriis manibus quendam instrumentum investimenti cuiusdam domus terrinee, solerate et tectate cum sala, camera et discoperto ac aliis suis membris et pertinentiis etc. site in regione Ripe seu Campitelli prope et in pertinentiis palatii maioris⁴⁰, in qua domo steterunt et stant de presenti hebrei patientes et qui passi fuerunt morbo epidemie seu peste et qui dictorum hebreorum sic infirmorum et infirmorum curam habuerunt et habent de presenti, huiusmodi sub tenore videlicet:

Nos Angelus Regius de Barbarano iuris utriusque doctor, iudex palatinus et secundus collateralis curie Capitolii et presentis magnifici domini senatoris, ad petitionem et instantiam discreti viri magistri Petri Brai de Vigella calceolariii, heredis quondam domine Catherine de Balochis de Albano Verzellensis diocesis, vigore presentium, committimus, iniungimus, imponimus, concedimus et mandamus ac impartimus omnibus et singulis capitaneis, condetabilibus, marescallis, exequutoribus, mandatariis et iuratis nuntiis Urbis et predicte Curie Capitolii et cuilibet vestrum in solidum quatenus quicumque vestrum ad hec fuerit requisitus vadat et se personaliter conferat ad unam domum terrineam soleratam et tectatam cum sala, camera et discoperto ac aliis suis membris etc. sitam prope et in pertinentiis palatii maioris ante quam est via qua itur ab Urbe ad ecclesiam S. Gregorii, que tempore vite erat quondam Catherine predicte, et de eadem domo iuriumque, membrorum et pertinentiarum eiusdem predictum magistrum Petrum heredem predictum investiat ac in vacuam, liberam et expeditam illius et illorum possessionem necnon omnium et aliorum quorumcumque bonorum eiusdem quondam domine Catherine ponat et immictat, ammoto ex eis quocumque illicite deten-

⁴⁰ *Palatium maior* nel medioevo designa il Palatino, v. GNOLI, *Topografia e toponomastica ...*, p. 197.

tore. Quoniam, pro parte predicti magistri Petri heredis prefati, conperitum fuit et citatis interesse habentibus ad videndum productionem publici testamenti per dictam quondam dominam Catherinam per acta publici notarii exinde rogati, conditi et publicati et videndum concessionem presentis iussus investmenti, predictum testamentum in publica forma redactum et presens iussus investmenti concessus fuit prout latius per acta notarii infrascripti apparet. Datum Rome in predicta Curia Capitolii | et apud nostrum solitum tribunal iuris sub anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo secundo, indictione XI^{ma}, mensis octobris die lune XX^{ma}, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Adriani divina providentia pape decimi (*cosi*) anno primo.

Pontianus de Pontianis, notarius palatinus et collateralis predictae Curie Capitolii, volens, tamquam obedientie filius, que sibi vigore suprascripti iussus investmenti committuntur et conceduntur ut tenetur exequi, quia ob timore predictae pestis et hebreorum dicto morbo infectorum in eadem domo et circum eam existentium ac etiam eorum medici in ianua seu hostio ipsius domus existentis, non est tutus ingressus neque ascensus et discensus ac exitus illius, omnibus melioribus modo et via quibus potuit, ipsum magistrum Petrum heredem prefatum per manum cepit et ad dictum hostium prefate domus adduxit ipsumque hostium apertum claudere et aperire fecit, et de terra prope limitem ipsius hostii cepit et in sinum ipsius magistri Petri posuit, cuidamque hebreo prope et ad fenestram supra dictam portam existenti precepit quod ex inde amoveretur et aliam fenestram similiter versus predictam viam publicam respicientem clausam existentem nomine ipsius magistri Petri heredis predicti aperiret et clauderet; et similiter aliam fenestram apertam clauderet et aperiret prout idem hebreus fecit, dicendo eidem magistro Petro heredi predicto: «Ego, vigore huius presentis iussus investmenti, quem in manibus ut supra tenebat, de hac presenti domo illiusque iuribus, membris et pertinentiis omnibus, omni meliori modo quo possum te investio et in illius et illorum tenutam inpono et immicto», aliquantulum tamen a longe ob predictum timorem stando, altaque et intelligibili voce eisdem hebreis ut supra in dicta domo et prope ac circum eam existentibus et intelligentibus precepit et notificavit quod de cetero ipsum magistrum Petrum, ibidem presentem, in verum dominum et patronum predictae domus iuriumque, membrorum et pertinentiarum eiusdem, cognoscerent, haberent et tenerent, obtulitque cetera omnia alia et singula que veriore inductionem et immissionem in possessionem et tenutam ipsius domus illiusque membrorum pertinentiarum et adiacentiarum eiusdem indicarent et demonstrarent facere, sed a dicto timore pestis et ne a conversatione aliarum personarum privaretur prohibetur et se abstinet, presente dicto magistro Petro, citra tamen revocationem quorumcumque procuratorum per ipsum hactenus quolibet constitutorum. Et ulterius | prefatus [Petrus] et pre-

dicta omnia et singula ut supra gesta et facta in parte tamen et partibus pro eo facientibus acceptavit, emologavit et affirmavit, et declaravit se tamquam heres predictus anima et corpore possessionem et tenutam predictae domus illiusque iurium, membrorum et pertinentiarum eiusdem^a adeptum fecisse adipisci velle omnibus melioribus modo et via iure causa et forma quibus magis et melius fieri potuit et debuit ac potest et debet.

De et super quibus omnibus et singulis premissis, idem magister Petrus heres predictus, citra revocationem iam dictam, a me notario publico [requisivit] fieri atque confici instrumentum et instrumenta publicum et publica, unum seu plura prout opus fuit.

Actum Rome ut supra, presentibus ibidem audientibus et intelligentibus his testibus videlicet discretis viris Iohanne Barberii de Castromonte notario Hiporegiensis diocesis, qui de predicto testamento rogatus fui[t], et Magarocto quondam Iacobi de Manciano senensi regionis Transtiberis cum domino Mariano de Castellanis alias commorante, et nunc ad custodiam predictorum hebreorum existente et deputato, ad predicta omnia et singula spetialiter vocatis, habitis et rogatis.

^a *Segue depennato*: adivisse et adhire velle et adhire

MANOSCRITTI

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Archivio del Capitolo di S. Pietro, 16.

Roma, Archivio di Stato (ASR),

- *Collegio dei Notai Capitolini* (CNC)150, 579, 926, 1141, 1320, 1490, 1650;
- *Camerale I*, b. 1748, reg. V.

Roma, Archivio Storico Capitolino (ASCap),

- Archivio Urbano (AU);
- sezione I (sez. I), nr. 126.

BIBLIOGRAFIA

Adrian VI. *A Dutch Pope in a Roman context*, Turnhout 2012 (= «Fragmenta. Journal of the Royal Netherlands Institute in Rome», 4, 2010).

G. ALBINI, *Guerra, fame, peste: crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardomedievale*, Bologna 1982.

G. ANTONIOLI, *Possessionem accipere corporalem. Forme e ritualità dell'acquisizione del possesso in alcuni documenti dei Libri iurium del comune di Bologna*, all'url: <https://www.academia.edu/9030719>.

- E. AZZARO, *Storia di una comunità di frontiera: Torniella dalla signoria locale al dominio cittadino (1230-1330)*, in «Buletтино Senese di Storia Patria», 121 (2014), pp. 13-95.
- G. BARNI, voce *Possesso (diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino 1966, pp. 330-333.
- M.L. BARROVECCHIO SAN MARTINI, *Il tribunale criminale del Governatore di Roma (1512-1809)*, Roma 1981.
- E. BIANCO DI SAN SECONDO, *Baldassarre Castiglione nella vita e negli scritti*, Verona 1941.
- P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, 2. La proprietà (parte prima e seconda)*, Roma 1926-1928.
- Chiese e nationes a Roma: dalla Scandinavia ai Balcani (secc. XV-XVIII)*. Atti del convegno internazionale, Roma 8 aprile 2016, a cura di A. MOLNÁR - G. PIZZORUSSO - M. SANFILIPPO, Roma 2017.
- A. CAMERANO, *Senatore e Governatore. Due tribunali a confronto nella Roma del XVI secolo*, in «Roma Moderna e Contemporanea», 5 (1997), pp. 41-66.
- B. CASTIGLIONE, *Lettere familiari e diplomatiche*, a cura di G. LA ROCCA - A. STELLA - U. MORANDO, Torino 2016.
- C.M. CIPOLLA, *Contro un nemico invisibile: epidemie e strutture sanitarie nell'Italia del Rinascimento*, Bologna 1986.
- ID., *Origine e sviluppo degli Uffici di Sanità in Italia*, in «Annales Cisalpines d'Histoire Sociale», 4 (1973), pp. 83-101; anche in ID., *Le tre rivoluzioni e altri saggi di storia economica e sociale*, Bologna 1989, pp. 243-263.
- N. DEL RE, *La curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani*, Roma 1993.
- I documenti dell'antico archivio di S. Andrea de Aquariciariis 1115-1483*, a cura di I. LORI SANFILIPPO, Roma 1981.
- A. ESCH, *Un notaio tedesco e la sua clientela nella Roma del Rinascimento*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 124 (2001), pp. 175-209.
- A. ESPOSITO, *Un'altra Roma. Minoranze nazionali e comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento*, Roma 1995.
- EAD., «Roma pare una abazia spogliata». *La peste 'romana' del 1522-23: documenti e testimonianze*, in «RR Roma nel Rinascimento», 2020, pp. 287-306.
- R. FARINELLI - M. PELLEGRINI, *Casseri e fortezze senesi a Grosseto e in altri centri della Toscana meridionale (secc. XIII-XIV)*, in *Castelli e fortezze nelle città italiane e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV)*, a cura di F. PANERO - G. PINTO, Cherasco 2009, pp. 161-195.
- Identità e rappresentazione. Le chiese nazionali a Roma, 1450-1650*, a cura di A. KOLLER - S. KUBERSKY-PIREDDA, con la collaborazione di T. DANIELS, Roma 2015.
- Il Liber decretorum dello scribasenato Pietro Rutili*, a cura di A. REHBERG, Roma 2010.
- P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato: diritti reali e di successione*, Milano 1960.
- A. MODIGLIANI, «Faccio ricordo io Evangelista...»: *Memorie di un notaio romano alla fine del Quattrocento*, in *Roma donne libri tra Medioevo e Rinascimento. In ricordo di Pino Lombardi*, Roma 2004, pp. 217-257.
- G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, 36, Venezia 1846.
- R. MUCCIARELLI, *Lo stato in emergenza. La grande peste, in Vergognosa immunditia. Igiene pubblica e privata a Siena dal medioevo all'età contemporanea*, Siena 2000, pp. 69-84.
- C. MUTINI, *Castiglione, Baldassarre*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 22, Roma 1979, pp. 53-68.
- Un notaio romano del Trecento. I protocolli di Francesco di Stefano de Caputgallis (1374-1386)*, a cura di R. MOSTI, Roma 1984.

- G. PASOLINI, *Adriano VI. Saggio storico*, Roma 1913.
- L. VON PASTOR, *Storia dei papi dalla fine del medio Evo*, IV/2. *Adriano VI e Clemente VII*, a cura di A. MERCATI, Roma, 1956.
- P. PECCHIALI, *Roma nel Cinquecento*, Bologna 1948.
- A. REHBERG, *Scambi e contrasti fra gli apparati amministrativi della Curia e del comune di Roma. Alcune osservazioni intorno ai decreti comunali dal 1515 al 1526*, in *Offices et Papauté (XIVe-XVIIe siècle): charges, hommes, destins*, a cura di A. JAMME - O. PONCET, Rome 2005, pp. 501-564: 520-522.
- M. ROSA, *Adriano VI, papa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 1, Roma 1960; in versione aggiornata in *Enciclopedia dei Papi*, III, Roma 2000, pp. 64-74.
- R. SANSA, *Strategie di prevenzione a confronto. L'igiene urbana durante la peste romana del 1656-1657*, in *La peste a Roma (1656-1657)*, a cura di I. FOSI, in «Roma Moderna e Contemporanea», 14/1-3 (2006), pp. 93-109.
- ID., *Un territorio, la peste, un'istituzione. La congregazione sanitaria a Roma e nello stato pontificio. XVI-XVII secolo*, in «Storia Urbana», 147 (2015), pp. 9-32.
- J. STEVENS-CRAWSHAW, *Plague Hospitals. Public Health for the City in Early Modern Venice*, Farnham 2012.
- M.P. ZANOBONI, *La vita al tempo della peste. Misure restrittive, quarantena, crisi economica*, Milano 2020.

Tutti i siti citati sono da intendersi attivi alla data dell'ultima consultazione: 15 settembre 2021.

TITLE

Ereditare una casa in tempo di peste: Roma, 1522

Inheriting a home in times of plague: Rome, 1522

ABSTRACT

Il documento qui esaminato, rogato dal notaio romano Ponziano de' Ponziani, si presenta nelle sue caratteristiche formali come un'*instrumentum investimenti domus*, una pratica che perfezionava lo stato della proprietà di un immobile, diffusa un po' ovunque in Italia e in modo particolare a Roma. L'interesse particolare di questo atto notarile è dato dalle circostanze davvero speciali in cui fu redatto (prendere possesso di una casa abitata da ebrei appestati) e da altri aspetti attinenti alla grave congiuntura determinata dall'epidemia di peste che sconvolse Roma tra maggio 1522 e giugno 1523.

The document examined here, drawn up by the Roman notary Ponziano de' Ponziani, is presented in its formal characteristics as an *instrumentum investimenti domus*, a practice that perfected the state of ownership of a property, widespread

almost everywhere in Italy and in particular in Rome. The particular interest of this notarial deed is given by the very special circumstances in which it was drawn up (take possession of a house inhabited by plague-stricken Jews) and by other aspects pertaining to the serious situation determined by the plague epidemic that devastated Rome between May 1522 and June 1523.

KEYWORDS

Proprietà, Roma, peste, ebrei, 1522

Property, Rome, plague, Jews, 1522